

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO *Pag.* 2

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

Comitato pareri » 2
In sede legislativa » 3
In sede referente » 3

AFFARI INTERNI (II):

In sede legislativa » 4

GIUSTIZIA (IV):

Comitato permanente per i pareri » 6

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comitato pareri » 6

Seduta pomeridiana:

Comitato pareri » 9

FINANZE E TESORO (VI):

Comitato pareri » 13
In sede referente » 13

DIFESA (VII):

In sede legislativa » 21
In sede referente » 23
In sede consultiva » 25

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa *Pag.* 26
In sede referente » 26

Seduta pomeridiana:

In sede referente » 28

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede legislativa » 28

TRASPORTI (X):

In sede legislativa » 31
In sede referente » 32

INDUSTRIA (XII):

In sede referente » 33
In sede consultiva » 35

CONVOCAZIONI:

Giovedì 15 aprile 1976

Finanze e tesoro (VI) *Pag.* 36
Difesa (VII) » 36
Lavori pubblici (IX) » 36

Mercoledì 21 aprile 1976

Commissioni riunite (IV e XIV) » 38
Affari costituzionali (I) » 38
Affari interni (II) » 38
Agricoltura (XI) » 38
Lavoro (XIII) » 38

Giovedì 22 aprile 1976

Affari esteri (III)	Pag. 38
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 39

Mercoledì 28 aprile 1976

Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normalivi	» 39
---	------

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 39

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 16,30. —
Presidenza del Presidente BANDIERA.

Il Presidente comunica che i Gruppi democratico cristiano e socialista hanno richiesto il rinvio della seduta odierna a causa di impegni di carattere politico e parlamentare. Dopo interventi dei deputati Manco, Fracchia, Benedetti, Lapenta, Franchi e del Presidente Bandiera rimane stabilito che la Giunta è convocata per mercoledì 22 aprile con lo stesso ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente BRESSANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Mazzarrino.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa (*Parere alla VII Commissione*) (4133).

Su proposta del relatore Maggioni e dopo intervento del deputato Vetere, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Felici ed altri: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante (880);

Milani ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3380);

Costamagna: Disciplina del commercio ambulante (3701);

Caroli ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3710).

(*Parere alla XII Commissione*).

Il Presidente Bressani riferisce sul testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla Commissione di merito in data 8 aprile 1976, proponendo di esprimere parere favorevole con una osservazione all'articolo 9.

Dopo interventi dei deputati Concas e Vetere, il Comitato, su proposta del Presidente, adotta la seguente decisione:

Parere favorevole richiamando l'attenzione della Commissione di merito, in riferimento all'articolo 9, comma secondo, sull'opportunità di prevedere che la Commissione ivi prevista sia nominata dal presidente della Regione anziché dal Consiglio regionale, trattandosi di membri designati da enti e categorie.

Su proposta del Presidente Bressani il Comitato delibera di sospendere la seduta.

(*La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 12,20*).

Disegno e proposte di legge:

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442);

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274);

Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343);

Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391);

Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis).

(*Parere alla IX Commissione*).

Il Presidente Bressani riferisce sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito, soffermandosi particolarmente sull'articolo 4 e proponendo di esprimere parere favorevole al fine di consentire,

in considerazione della particolare urgenza, la sollecita approvazione del provvedimento.

Il deputato Fracchia rileva la specialità della normativa prevista dal provvedimento che deroga alle ordinarie competenze degli enti locali attribuendo nuovi poteri ai sindaci quali ufficiali di Governo, in considerazione della necessità di rimuovere in anticipo qualunque ostacolo burocratico possa frapporsi alla realizzazione dei benefici accordati, e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Dopo che il deputato Olivi ha dichiarato di concordare con il Presidente Bressani, il Comitato delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scardaccione.

Disegno di legge:

Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti (*Parere della V Commissione*) (4418).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Bressani riferisce favorevolmente sul disegno di legge proponendone alla Commissione la sollecita approvazione.

Intervengono nella discussione sulle linee generali i deputati Vetere e Lucifredi.

Dopo la replica del relatore Bressani e l'intervento del rappresentante del Governo, la Commissione approva i singoli articoli del disegno di legge al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il disegno di legge, è, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Applicazione degli articoli 139, primo comma e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica (*Parere della III e della V Commissione*) (3917).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Olivi riferisce favorevolmente sul disegno di legge auspicandone la sollecita approvazione.

Dopo interventi del deputato Fracchia, il quale preannuncia l'astensione della sua

parte politica e del Sottosegretario Scardaccione il quale dichiara di concordare con il relatore, la Commissione, constando il disegno di legge di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, procede direttamente alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Scardaccione.

Disegno di legge:

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazione di benefici economici ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato (*Parere della V, della VI e della X Commissione*) (4291).

(*Esame e approvazione*).

Il relatore Ianniello richiamandosi al dibattito svoltosi nella precedente seduta del 25 marzo 1976, ribadisce le considerazioni allora formulate che comportano, da un lato, la soppressione agli articoli 1, 2 e 3 dell'ultimo periodo concernente l'anticipazione di lire 20.000 mensili al personale dirigente, per il quale occorre provvedere con separato articolo e, dall'altro lato, la predisposizione di analoghe norme per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, conformemente all'accordo intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

Il Sottosegretario per l'interno Scardaccione dichiara che il Governo ha già predisposto un apposito disegno di legge per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica, concernente la corresponsione della somma di lire 20.000 mensili ai dipendenti civili dello Stato e che, al fine di consentirne la più sollecita approvazione, è disponibile a non presentarlo formalmente alle Camere per trasformarlo in emendamenti al disegno di legge in discussione.

Dopo interventi del deputato Fracchia e del relatore Ianniello, i quali dichiarano di concordare con l'orientamento manifestato dal Governo, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati con un emendamento soppressivo dell'ultimo

periodo, concernente, rispettivamente, il personale dirigente delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Su proposta del Governo, la Commissione approva, inoltre, i seguenti articoli aggiuntivi 3-bis e 3-ter:

ART. 3-bis.

È autorizzata la spesa di lire 33.500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 67.500 milioni per l'anno finanziario 1976 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976 e confermato il 15 marzo 1976 — tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima — per la corresponsione dal 1° luglio 1975 di una somma di lire 20.000 mensili alle categorie di personale indicate nel decreto stesso.

Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge.

ART. 3-ter.

La somma di lire 20.000 mensili con la stessa decorrenza e modalità stabilite dai decreti di cui ai precedenti articoli è corrisposta al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai segretari comunali e provinciali provvisti del trattamento dirigenziale;

nonché l'articolo 4, nella seguente nuova formulazione:

ART. 4.

All'onere di complessive lire 287.800 milioni si provvede quanto a lire 28.100 milioni, lire 2.900 milioni, lire 14.800 milioni e lire 33.500 milioni, rispettivamente a carico dei capitoli n. 6856, n. 9001 e n. 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 208.500 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo

9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Alle aziende autonome sono assegnate le somme corrispondenti agli oneri per il relativo personale di cui alla presente legge a titolo di sovvenzione straordinaria del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome interessate.

I deputati Olivi, Fracchia e Artali presentano il seguente articolo aggiuntivo 4-bis che risulta approvato dalla Commissione.

ART. 4-bis:

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al personale di cui all'accordo intercorso il 26 gennaio 1976 e confermato il 15 marzo 1976, la delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sulle lire 20.000 mensili nonché sull'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

La Commissione, dopo aver approvato il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazione di benefici economici ai dipendenti della pubblica amministrazione », dà incarico al relatore di riferire oralmente all'Assemblea, conformemente alla autorizzazione dalla stessa concessa nella seduta del 12 aprile.

Il Presidente Riz chiama a far parte del Comitato dei nove, oltre al relatore Ianniello, i deputati Artali, Bozzi, Bressani, Fracchia, Genovesi, Jacazzi, Olivi e Pazzaglia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Zamberletti.

Disegni e proposta di legge:

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di militari appartenenti ai corpi di polizia (*Parere della IV, della VI, della VII e della XI Commissione*) (4117);

Flamigni ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (*Parere della IV, della VI, della VII e della XI Commissione*) (2941);

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) (4181).

(*Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4117 con assorbimento della proposta di legge n. 2941 e approvazione del disegno di legge n. 4181*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei progetti di legge nn. 4117 e 2941 con il disegno di legge n. 4181.

Dopo che il Sottosegretario Zamberletti si è dichiarato favorevole ai disegni di legge n. 4117 e n. 4181, la Commissione passa all'esame degli articoli dei progetti di legge nn. 4117 e 2941 adottando come testo base il provvedimento n. 4117.

Il deputato Flamigni presenta e illustra un emendamento sostitutivo degli articoli 1 e 2 inteso a liberalizzare totalmente il matrimonio degli appartenenti alle forze di polizia sottolineando i motivi di ordine costituzionale e sociale alla base di esso e rilevando che l'esperienza adottata in tal senso per gli allievi ufficiali non ha finora provocato alcun riflesso negativo.

Il deputato Zolla osserva che diverso è lo *status* e la posizione, ai fini della contrazione del matrimonio, dei membri civili e militari delle forze di polizia, ritenendo illegittima la posizione di limiti temporali solo per la prima categoria.

Per quanto riguarda i membri militari, premessa la legittimità in via di principio di un limite temporale, rileva che il problema si pone in termini esclusivamente pratici sulla base cioè della funzionalità attuale del servizio per cui chiede al riguardo precisazioni al Governo.

Il deputato Alfano critica le motivazioni contenute nella relazione al progetto n. 2941 rilevando la evidente e voluta distorsione della realtà compiuta dal Gruppo comunista che è il primo responsabile della carica di odio rivoluzionario esistente verso le forze di polizia; stigmatizza al riguardo la

posizione inerte e accondiscendente assunta dal Governo verso i gravi problemi dell'ordine pubblico, rilevando in particolare la mancanza della costituzione di parte civile per l'agente Cardilli da parte della pubblica autorità.

Il deputato Cotecchia si associa alle dichiarazioni del deputato Alfano.

Il deputato Magnani Noya Maria, pur apprezzando lo sforzo del Governo per la presentazione del disegno di legge n. 4117, dichiara la posizione favorevole del gruppo socialista all'emendamento Flamigni per evidenti motivi di uguaglianza dei cittadini che non possono essere intaccati da motivazioni riguardanti la funzionalità del servizio.

Il Sottosegretario Zamberletti dichiara di apprezzare l'emendamento Flamigni e di dividerne la sostanza; rileva, peraltro, che la soluzione adottata con il disegno di legge n. 4117 è l'unica possibile al momento attuale, dovendosi risolvere, per giungere alla liberalizzazione totale, una serie di problemi a monte che il Governo si impegna a portare avanti attraverso anche la revisione delle norme sull'ordinamento.

Dopo che il deputato Flamigni ha ritirato il proprio emendamento in seguito alle dichiarazioni rese dal Sottosegretario Zamberletti, l'articolo 1 è approvato con un emendamento Boldrin inteso ad eliminare il limite dei 22 anni e 6 mesi, nonché con un emendamento Zolla, Flamigni e Balzamo inteso ad eliminare la autorizzazione per le ispettrici ed assistenti di polizia.

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato con il seguente titolo: « Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia », dopo dichiarazione di assorbimento della concorrente proposta di legge n. 2941.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4181.

L'articolo 1 è approvato con emendamenti dei deputati Boldrin e Merli intesi ad estendere la portata della norma anche al Corpo degli agenti di custodia.

Gli articoli 2 e 3 sono approvati senza modificazioni.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

Al termine della seduta la Commissione dà mandato al Presidente di esprimere alle Commissioni VI e IX il nulla osta per l'ulteriore iter dei provvedimenti n. 4305 e nn. 4274, 4343, 4391, 4442 riguardanti, rispettivamente, la modifica del sistema pensionistico del settore pubblico e gli interventi nei comuni della Valle del Belice.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

GIUSTIZIA (IV)

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 16,20. —
Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.

Proposta e disegno di legge:

Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343);

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442).

(*Parere alla IX Commissione*).

Il Presidente Lospinoso Severini illustra la portata del testo unificato dei progetti di legge nn. 3724-*bis*, 4274, 4343, 4391 e 4442, trasmesso dalla Commissione competente in via primaria.

A seguito degli interventi dei deputati Sabbatini, Perantuono e Cittadini, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole con osservazioni.

Proposte di legge:

Senatori Azimonti e Torelli: Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4399);

Vicentini: Norme relative al diritto di rendita ai superstiti dei titolari della rendita di inabilità prevista dal testo unico delle leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (199);

Boffardi Ines ed altri: Corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio del lavoro o malattia professionale (712).

(*Parere alla XIII Commissione*).

Su proposta del Presidente Lospinoso Severini, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 4399, che considera assorbente delle proposte di legge nn. 199 e 712.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 12,10. —
Presidenza del Presidente TARABINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri.

Disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'organizzazione mondiale del turismo (OMT), con le allegate regole di finanziamento, adottato a Città del Messico il 27 settembre 1970 (*Parere alla III Commissione*) (4151).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (4212).

Il Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Orsini, riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri, dopo aver precisato che l'indicazione di copertura fa riferimento all'accantonamento del fondo globale di parte capitale per il 1976 relativo a provvidenze a favore del credito navale, rileva che i compiti prettamente consultivi attribuiti al comitato tecnico-scientifico introdotto dal Senato potreb-

bero più opportunamente demandarsi al comitato di consulenza scientifica e tecnologica previsto dall'articolo 13 dell'emanando provvedimento istitutivo del Ministero per la ricerca scientifica.

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge, raccomandando alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 4:

Disegno di legge:

Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Parere alla X Commissione*) (4244).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica — ENEL (*Parere alla XII Commissione*) (4288).

Il Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Orsini, illustra ampiamente il disegno di legge, rilevando come il problema delle disponibilità finanziarie dell'ENEL dovrebbe essere risolto anche attraverso una revisione delle tariffe, non sembrandogli opportuno gravare in misura così rilevante sul mercato finanziario nel difficile momento che attraversa l'economia del paese. Stante l'urgenza del provvedimento propone comunque l'espressione di parere favorevole.

Il deputato Gambolato si associa alle considerazioni del Presidente Tarabini.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442);

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per accelerare l'opera di ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis);

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274);

Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343);

Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi

della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391).

(*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*).

Su richiesta del sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri, l'esame del testo unificato trasmesso in data odierna dalla Commissione di merito è rinviato al pomeriggio.

Disegno di legge:

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) (4051).

L'esame degli emendamenti al disegno di legge è rinviato ad altra seduta per l'assenza del relatore.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (*Parere alla VI Commissione*) (4250).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'emendamento al disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito in data odierna.

Proposta di legge:

Merli ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) (3193).

Su proposta del relatore Bassi e del Presidente Tarabini, i quali rilevano come la Commissione di merito abbia soppresso gli articoli comportanti oneri per il bilancio dello Stato e modificato quelli relativi ad interventi finanziari delle regioni nei termini di una legislazione di principio, demandandone la disciplina alla normativa regionale, la Commissione delibera, con il consenso del Tesoro, di rivedere il parere contrario espresso in data 5 marzo 1975 e di esprimere parere favorevole al nuovo testo della proposta di legge elaborato e trasmesso in data 13 aprile 1976 dalla Commissione di merito.

Proposta di legge:

Merli ed altri: Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona,

La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali (*Parere alla X Commissione*) (3898).

Il Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Molè, chiarisce che la proposta di legge fronteggia i relativi oneri attraverso il gettito derivante dalla estensione dell'applicazione delle tasse portuali previste dal capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

I deputati Gambolato e Bernini si associano alle considerazioni del Presidente Tarabini.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole alla proposta di legge.

Proposta di legge:

Senatori Minnocci ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (4412).

Il Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, esprime le proprie perplessità nei confronti del provvedimento che prevede l'erogazione di provvidenze per promuovere la formazione di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese, cioè una riorganizzazione aziendale che dovrebbe autofinanziarsi con le conseguenti economie sui costi, non comprendendosi altrimenti perché debba essere artificiosamente sollecitata. Oltretutto il provvedimento non seleziona i settori di intervento.

Il deputato Gambolato, pur denunciando l'episodicità della proposta di legge, rileva che si tratta dell'unico provvedimento che si proponga di affrontare in qualche modo il problema della riorganizzazione delle strutture produttive del paese. È pertanto favorevole alla sua approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri chiede che vengano modificati gli articoli 14 e 16 del testo trasmesso dal Senato, nel senso di limitare lo stanziamento di lire un miliardo di cui all'articolo 14 al solo 1976 e di ridurre a un miliardo di lire lo stanziamento annuo dal 1976 al 1980 per contributi ai consorzi per l'esportazione.

Il deputato Bassi si dichiara favorevole alla proposta di legge alle condizioni suggerite dal Tesoro.

Su richiesta del deputato Gambolato, che si dichiara favorevole al testo trasmesso dal Senato, l'esame della proposta di legge è rinviato al pomeriggio.

Proposte di legge:

Senatori Azimonti e Torelli: Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4399);

Vicentini: Norme relative al diritto di rendita ai superstiti dei titolari della rendita di inabilità prevista dal testo unico delle leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (199);

Boffardi Ines ed altri: Corresponsione di una rendita di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio del lavoro o malattia professionale (712).

(*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*).

Su richiesta del deputato Tamini l'esame delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico (3945).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera che nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge.

Disegno di legge:

Ristrutturazione dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici (4170).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) (4396).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Disegno di legge:

Personale delle opere universitarie (*Parere alla VIII Commissione*) (4035).

Su richiesta del Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri l'esame del disegno di legge è rinviato al pomeriggio.

Proposte di legge:

Bardotti e Ferri Mario: Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2466);

Bonifazi ed altri: Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2485).

(*Parere alla VIII Commissione*).

Su richiesta del Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri l'esame delle proposte di legge è rinviato al pomeriggio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

Seduta pomeridiana.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 16,50. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Fabbri e per l'interno senatore Scardaccione.

Disegno di legge:

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazione di benefici economici ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato (*Parere alla I Commissione*) (4291).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Orsini, e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo del disegno di legge trasmesso in data odierna dalla Commissione di merito, a condizione che l'articolo 6 venga così riformulato:

« Le somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono assegnate alle aziende medesime quale sovvenzione straordinaria del tesoro. All'onere di complessive lire 186.800 milioni derivante dagli articoli citati si provvede quanto a lire 28.100 milioni, a lire 2.900 milioni ed a lire 14.800 milioni a carico, rispettivamente, dei capitoli n. 6856, n. 9001 e n. 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 141.000 milioni mediante corrispondente ri-

duzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

La previsione del capitolo 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1976 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 901.000.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attingenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1976, iscritto al capitolo n. 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) è aumentato di lire 101 miliardi.

All'onere di lire 101.000.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 4 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome interessate ».

Proposta di legge:

Senatori Minnoci ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (4412).

Il deputato Gambolato insiste affinché si esprima parere favorevole al testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Erminero si associa alle considerazioni del deputato Gambolato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri ribadisce la posizione già assunta nella seduta antimeridiana, preannunciando che il Governo potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di opporsi al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, qualora non vengano accolti gli emendamenti del Tesoro.

Il Presidente Tarabini sottolinea che in ogni caso la spesa deve essere considerata come *una tantum*, anche se distribuita in cinque anni, affinché i destinatari sappiano qual conto farne. In tal modo si evita il pericolo di burocratizzare l'attività economica privata e di creare nel contempo i

presupposti di inammissibili oneri continuativi a carico della finanza pubblica.

Su sua proposta la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole alla proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Disegno di legge:

Personale delle opere universitarie (*Parere alla VIII Commissione*) (4035).

Su proposta del Presidente Tarabini la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Proposte di legge:

Bardotti e Ferri Mario: Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2466);

Bonifazi ed altri: Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2485).

(*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Orsini, e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri (che precisa che la copertura è assicurata a carico dell'accantonamento del fondo globale di parte corrente per il 1976 relativo a provvedimenti vari per il settore dell'istruzione), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle proposte di legge a condizione che l'ammontare del contributo sia fissato in lire 50 milioni a partire dal 1976, fronteggiando il relativo onere mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1976.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-*bis*);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442);

Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973,

n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);

La Bella ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971, in provincia di Viterbo (1946);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);

Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);

Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344);

de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);

Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);

Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831);

Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analogha calamità nello stesso anno 1972 (4314).

(*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Gargano, la Commis-

sione delibera, in ordine agli emendamenti trasmessi in data odierna dalla Commissione di merito, di esprimere parere favorevole all'emendamento all'articolo 5; di rivedere il parere contrario espresso nella seduta di ieri sull'articolo aggiuntivo 8-bis esprimendo parere favorevole al testo trasmesso in data 12 dicembre 1975 escluso l'ultimo comma; di esprimere parere favorevole all'articolo aggiuntivo 8-quinquies rivedendo il parere contrario precedentemente espresso; di esprimere parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 11 a condizione che lo stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di lire sia iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del 1977; di esprimere parere favorevole all'articolo 13-ter nel testo trasmesso in data 12 dicembre 1975, rivedendo il parere contrario precedentemente espresso, a condizione che si aggiungano le seguenti parole: « relativamente alle persone iscritte nelle liste di disoccupazione all'epoca cui si riferiscono le predette disposizioni »; di esprimere parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 13-septies a condizione che si precisi l'imputazione della maggiore spesa nell'anno 1977 e si sopprima il secondo comma; parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 14-bis a condizione che il contributo straordinario, nella misura di lire 500 milioni, sia concesso nell'anno 1977; parere favorevole al nuovo testo dell'articolo 14-quinquies a condizione che lo stanziamento di lire 1.000 milioni relativo al 1976 venga fatto slittare al successivo anno 1977 (in cui verrà quindi iscritto uno stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni); parere favorevole all'articolo 14-septies purché lo aumento dello stanziamento operi a partire dal 1977; parere favorevole all'articolo aggiuntivo relativo al fondo di solidarietà nazionale, sempre a condizione che l'incremento di dotazione sia riferito all'anno 1977; parere favorevole al nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 14-terdecies, compreso l'eventuale inserimento dell'autorizzazione ad impegnare anche le somme stanziare negli esercizi successivi, fermi restando per i pagamenti i limiti relativi agli stanziamenti di bilancio relativi a ciascun anno.

La Commissione delibera altresì di integrare il parere favorevole già espresso in data 23 luglio 1975 sul complessivo disegno di legge con le seguenti condizioni:

a) che l'articolo 3 del disegno di legge sia sostituito con il seguente: « Il penulti-

mo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'articolo 29-ter recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente: " All'uopo lo Stato metterà a disposizione della Regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato " »;

b) che all'articolo 12 ogni riferimento all'anno 1975 (primo e secondo comma) sia sostituito con quello relativo all'anno 1976;

c) che l'articolo 15 sia così riformulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 6.400 milioni a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 9.972 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Disegno e proposte di legge:

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442);

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per accelerare l'opera di ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis);

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4271);

Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (*Parere alla IX Commissione*) (4343);

Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi del-

la Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391).

(Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa).

Dopo un ampio dibattito nel quale intervengono il relatore Orsini, il Presidente Tarabini, il Sottosegretario di Stato per il tesoro Fabbri e i deputati La Loggia, Giglia, Tani, Miceli, Todros, Russo Ferdinando, Gastone, Matta e Bacchi, su proposta del Sottosegretario Fabbri, cui aderisce il relatore Orsini (che esprimono avviso contrario a un emendamento dei deputati La Loggia, Matta e Russo Ferdinando inteso a consentire eventuali integrazioni con legge di bilancio degli stanziamenti relativi alla concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 5) la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al testo unificato elaborato e trasmesso in data odierna dalla Commissione di merito alle seguenti condizioni:

a) che vengano soppressi gli articoli 16 e 20;

b) che l'articolo 17 venga modificato stabilendo l'autorizzazione di spesa in lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, in lire 1.300 milioni per l'anno 1978, in lire 800 milioni per l'anno 1979 ed in lire 400 milioni per l'anno 1980;

c) che l'articolo 18 venga modificato riducendo il relativo stanziamento a lire 1.000 milioni;

d) che l'articolo 1 venga così riformulato:

« Per la concessione di contributi previsti dagli articoli 2 e 9 della presente legge, nonché per la creazione delle opere di cui al successivo articolo 1-bis è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la somma di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 »;

e) che l'articolo 21 venga così riformulato (e collocato dopo l'articolo 5):

« Alla concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 5 è destinata la somma di lire 60.000 milioni, che quanto a lire 50.000 milioni viene reperita con variazioni che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, agli

stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206 e quanto a lire 10.000 milioni con l'integrazione degli stanziamenti stessi in ragione di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 4.000 milioni nell'anno 1978 »;

f) che si aggiunga il seguente articolo relativo alla copertura finanziaria:

« All'onere di lire 6.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

g) che al primo comma dell'articolo 9 le parole « è stata stanziata » siano sostituite con le altre « è riservata ».

Disegno e proposte di legge:

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza (4305);

Cotecchia ed altri: Provvedimenti perequativi per i pensionati dello Stato (2747);

Tantalo: Provvedimenti perequativi per le pensioni militari e civili a carico dello Stato (2750);

Roberti ed altri: Attribuzione di un assegno integrativo al personale dello Stato collocato a riposo (2881);

Quilleri e Alesi: Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari e militari dei corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (2985);

Iozzelli: Estensione dell'assegno perequativo ai pensionati dello Stato e modifiche al trattamento di quiescenza (3036);

Bubbico e de Meo: Norme per il trattamento pensionistico del personale delle forze armate e delle forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (3052);

Canestrari ed altri: Corresponsione di un assegno perequativo o indennità, valutabile ai fini della pensione, al personale delle amministrazioni dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'azienda autonoma delle fer-

rovie dello Stato, dell'amministrazione dei monopoli dello Stato (3438);

Servadei ed altri: Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato (4302).

(*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Presidente Tarabini, con il consenso del Tesoro, la Commissione delibera a maggioranza (con il voto contrario del gruppo comunista) di esprimere parere contrario a tutti gli emendamenti trasmessi in data odierna dalla Commissione di merito che comportino nuove o maggiori spese.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

FINANZE E TESORO (VI)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 9. — *Presidenza del Vicepresidente TERRAROLI.*

Proposta di legge:

Senatori Azimonti e Torelli: Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (4399).

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione dichiara, per quanto di propria competenza, che nulla osta all'ulteriore *iter* dei provvedimenti.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442);

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274);

Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343);

Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi

della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391);

Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-*bis*).

(*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione adotta il seguente parere:

« La Commissione conferma, per quanto concerne il provvedimento 3724-*bis*, il parere già espresso sulla proposta n. 3724 in data 20 maggio 1975 (contrario agli articoli 6, 9 e 10 del provvedimento).

Per quanto concerne gli altri provvedimenti la Commissione finanze e tesoro dichiara che nulla osta al loro ulteriore *iter* o a quello dell'eventuale testo unificato che la Commissione di merito dovesse elaborare, a condizione che il profilo fiscale dei provvedimenti stessi venga contenuto nei limiti di una proroga a tempo determinato delle agevolazioni *vigenti* per il Belice in materia di registro bollo eccetera (in quanto prorogabili) per i motivi che la VI Commissione ha già indicato nel parere espresso in data 5 giugno 1974 sui provvedimenti 2897-2656-2772, e che, unitamente al parere espresso in data 20 maggio 1975 sul provvedimento n. 3724, si allega per memoria ».

Disegno di legge:

Attuazione dell'accordo di cooperazione economica con la Tunisia per la clausola di acquisto di olio di oliva (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (4441).

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione dichiara, per quanto di propria competenza, che nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Mazzarrino.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla

legge 18 dicembre 1965, n. 908 (Parere della V Commissione) (4250).

(Seguito dell'esame e nuova richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Marocco dà conto dei lavori conclusi ieri dal Comitato ristretto, degli emendamenti concordati tra le parti e di quelli che rimangono distinti e per i quali ritiene possibile, nella seduta odierna, definire un testo accettabile e che consenta un rapido iter del provvedimento in sede legislativa.

Il deputato Vespignani osserva che il suo gruppo ha allo studio un progetto di riordinamento del sistema creditizio operante nella regione Friuli-Venezia Giulia, non è contrario al rifinanziamento del Fondo di rotazione, ma ritiene che le clausole dei prestiti esteri sulle linee condizionali, relative ai *plafond* creditizi, dovrebbero imporre al Governo precise scelte in funzione della garanzia dell'occupazione e dell'arresto della crisi recessiva. Illustra quindi gli emendamenti di parte comunista intesi a stabilire la partecipazione dei rappresentanti della regione alla gestione del Fondo in misura congrua, a contemplare, oltre certi importi, il parere vincolante dell'organo regionale sulle operazioni di finanziamento, a stabilire priorità nelle destinazioni a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Il deputato Spinelli conviene sull'opportunità di un parere vincolante della regione; considerata per altro la natura del Fondo, non ritiene che la necessaria partecipazione di membri designati dalla regione possa essere maggioritaria.

Il deputato Dal Sasso ribadisce il favore del suo gruppo al provvedimento e si dichiara favorevole ad una congrua rappresentanza regionale nell'organo di gestione del fondo.

Il deputato Lizzero osserva che il Governo ha ampiamente riconosciuto, proponendo uno stanziamento di 100 miliardi, la peculiarità della situazione della regione Friuli Venezia Giulia e le capacità imprenditoriali dei suoi abitanti; non nutre dubbi (nonostante il contrario avviso del Governo alla tesi che il parere della regione deve essere vincolante), sul fatto che il Governo « centrale » della democrazia cristiana, riponga ampia fiducia in un governo « regionale » della democrazia cristiana. Lo invita pertanto a nutrire una ancor maggiore fiducia e ad associarsi alla proposta del

gruppo comunista a favore della natura vincolante del parere da esprimersi dalla regione.

Dopo una breve replica del relatore Marocco (che riformula taluni emendamenti nei termini più sotto riferiti), il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino, valutata positivamente la discussione svoltasi in sede di comitato ristretto, sottolinea la necessità di non snaturare la fisionomia del Fondo con formulazioni troppo rigide in materia di vincoli regionali e di vincoli di destinazione. Preannuncia inoltre un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 che (fermo lo stanziamento per l'esercizio 1976), eleva a 100 miliardi lo stanziamento complessivo nel quadriennio, nonché un articolo aggiuntivo inteso a regolare i finanziamenti per le scorte.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli e delibera di inviare alla Commissione bilancio, per il prescritto parere, l'emendamento governativo che tende a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 100 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in quattro annualità di lire 25 miliardi a decorrere dall'esercizio 1976 ».

La Commissione approva quindi il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

« In via eccezionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato a concedere, entro il limite complessivo di lire 10 miliardi, alle imprese che hanno realizzato iniziative industriali con il concorso di finanziamenti concessi per un importo inferiore al 60 per cento della relativa spesa ai sensi delle richiamate leggi e che siano in corso di ammortamento all'epoca dell'entrata in vigore della presente legge, ulteriori finanziamenti per la formazione di scorte, di materie prime, di semi-lavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche ed alla natura della produzione.

I finanziamenti di cui al precedente comma, di durata non eccedente i 5 anni, non possono superare, fermo il limite di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 462, la misura del 40 per cento della spesa necessaria per le scorte e possono essere concessi a condizione che l'impresa richiedente risulti in attività ininterrottamente dall'avvio produttivo, non si trovi in stato di liquidazione e non abbia in corso procedimenti concorsuali ».

L'articolo 2 è approvato con un emendamento del relatore che contempla criteri di priorità nei finanziamenti a favore dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, e con altro emendamento, sempre del relatore, inteso a sopprimere al secondo comma il limite del 50 per cento per quanto concerne la destinazione all'intero ambito regionale dei rientri delle operazioni.

Dopo interventi del relatore, del Presidente La Loggia, dei deputati Lizzero e Vespignani e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino, in ordine alla natura vincolante o meno del parere da esprimersi dalla Regione, la Commissione adotta il seguente articolo aggiuntivo frutto della congiunta iniziativa del relatore e del Presidente.

ART. 2-bis.

« Sui finanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge è richiesto, per importi superiori a 3 miliardi di lire, il parere della Regione Friuli Venezia Giulia circa la conformità delle iniziative ai programmi di sviluppo economico della Regione stessa. Tale parere costituisce condizione di ammissibilità al finanziamento »;

nonché il seguente articolo aggiuntivo proposto dal relatore

ART. 2-ter.

L'articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 è sostituito dal seguente:

« Il comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con tre membri designati dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Il comitato di gestione è tenuto a trasmettere alla Regione una relazione annuale sull'attività del Fondo ».

Gli articoli 3 e 4 sono approvati nel testo del disegno di legge.

Il deputato Vespignani dichiara quindi che la sua parte aderisce alla richiesta di trasferimento in sede legislativa deliberata dalla Commissione il 10 marzo scorso.

Il Presidente La Loggia, dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino, ha rinnovato l'assenso del Governo, verificata l'unanimità dei consensi dei gruppi, dichiara che inoltrerà la richiesta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Disegno e proposte di legge:

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza (Parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della VIII, della X, della XIII e della XIV Commissione) (4305);

Cotecchia ed altri: Provvedimenti perequativi per i pensionati dello Stato (Parere della I, della V e della VIII Commissione) (2747);

Tantalo: Provvedimenti perequativi per le pensioni militari e civili a carico dello Stato (Parere della I e della V Commissione) (2750).

Roberti ed altri: Attribuzione di un assegno integrativo al personale dello Stato collocato a riposo (Parere della I e della V Commissione) (2881);

Quilleri e Alesi: Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari e militari dei corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Parere della I e della V Commissione) (2985);

Iozzelli: Estensione dell'assegno perequativo ai pensionati dello Stato e modifiche al trattamento di quiescenza (Parere della I e della V Commissione) (3036);

Bubbico e de Meo: Norme per il trattamento pensionistico del personale delle forze armate e delle forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Parere della I, della V e della VII Commissione) (3052);

Canestrari ed altri: Corresponsione di un assegno perequativo o indennità, valutabile ai fini della pensione, al personale delle amministrazioni dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'azienda autonoma delle fer-

rovie dello Stato, dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (3438);

Servadei ed altri: Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (4302).

(*Seguito dell'esame e nuova richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Perdonà riferisce sul lavoro svolto dal Comitato ristretto.

Il deputato Spinelli, illustrando gli emendamenti più sotto riferiti, dichiara essere prioritario ad ogni altra considerazione un celerissimo iter del provvedimento.

Il deputato Nicolai Cesarino dichiara che la sua parte ha ridotto al minimo gli emendamenti, più sotto riferiti, e dichiara di concordare con il deputato Spinelli sull'esigenza di evitare qualsiasi ostacolo che possa frapporsi ad un rapido iter del provvedimento.

Il Presidente La Loggia comunica che sono maturate le condizioni per l'inoltro della richiesta di trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in discussione ed annuncia che verranno trasmessi alle Commissioni I e V gli emendamenti, fra quelli più sotto riferiti, per i quali il predetto parere sia prescritto.

Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4305, assunto come testo-base, sono i seguenti:

di iniziativa dei deputati:

Perdonà:

« All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: ordinarie, aggiungere le parole: sia normali che privilegiate » (1. 1).

Nicolai Cesarino ed altri:

« All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: in attività di servizio, aggiungere le parole: operante sia nel settore privato che in quello pubblico » (2. 1).

Spinelli ed altri:

All'articolo 2, al primo comma dopo le parole: in attività di servizio, aggiungere le parole: sia operante nel settore pubblico che in quello privato (2. 2).

Colucci ed altri:

All'articolo 3, il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Le variazioni percentuali non si applicano alle pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute nell'anno immediatamente precedente a quello di decorrenza della variazione ». (3. 1)

Terraroli ed altri:

All'articolo 5 sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1976 le disposizioni di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1029, si applicano anche in favore del personale iscritto all'INADEL e all'Istituto nazionale poste telegrafonici. I relativi oneri saranno imputati alla indennità una volta tanto. Ove tale indennità non spetti o sia di importo inferiore a quello dovuto all'INPS ai fini della costituzione della posizione assicurativa, il relativo onere sarà posto, in tutto o in parte, a carico delle rispettive casse.

Il personale di cui al comma precedente a quello di cui al primo comma dell'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1029, è ammesso alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi secondo le norme vigenti per le altre categorie di lavoratori assistiti dall'INPS ». (5. 1)

Spinelli ed altri:

« All'articolo 5, al primo comma, sono soppresse le parole: per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte » (5. 2).

Perdonà:

« All'articolo 5, primo comma, dopo la parola: statali, sopprimere le parole: e dei loro superstiti » (5. 3).

« All'articolo 5, primo comma, sostituire la parola: disposizioni, con la parola: criteri » (5. 4).

Colucci ed altri:

All'articolo 5, dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Il personale di cui ai commi precedenti è ammesso alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi se e in

quanto consentiti dalle norme vigenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» (5. 5).

Niccolai Cesarino ed altri:

All'articolo 6, sostituire il primo e il secondo comma, con i seguenti:

« Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidare, per cessazione dal servizio fino al 31 dicembre 1975 dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'INADEL e dall'Istituto nazionale postelegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico del fondo sociale gestito dall'INPS.

Gli stessi sono posti a carico del fondo lavoratori dipendenti gestito dall'INPS quando trattasi di vitalizio goduto da titolari aventi oltre cinque anni di contribuzione complessiva e che con la contribuzione volontaria si vengano a trovare nelle condizioni previste dalla legislazione vigente per i trattamenti dell'INPS.

Fermi restando quelli eventualmente più favorevoli l'entità del trattamento è correlata rispettivamente all'importo della pensione sociale o al trattamento INPS corrispondente agli anni di contribuzione complessiva » (6. 1).

Perdonà:

« *All'articolo 6, primo comma, sopprimere la parola nazionale* » (6. 2),

Spinelli ed altri:

« *All'articolo 6 al primo comma dopo le parole sono posti a carico sostituire il resto del testo del comma stesso con le seguenti parole:*

A) del fondo sociale gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale se trattasi di vitalizio goduto da superstiti o titolari aventi fino a cinque anni di contribuzione complessiva;

B) del fondo lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto stesso se trattasi di vitalizio goduto da titolari aventi oltre cinque anni di contribuzione complessiva.

Fermi restando quelli eventualmente più favorevoli, l'entità del trattamento è correlata, rispettivamente, all'importo della pensione sociale o all'importo del minimo di pensione previsto per gli ex lavoratori dipendenti » (6. 3).

« *All'articolo 6, sopprimere il secondo comma* » (6. 4).

Perdonà:

« *All'articolo 7, al primo e secondo comma, rettificare il numero 1092 in 1032* » (7. 1).

Rende:

« *Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152 è sostituito dal seguente: " A decorrere dal 1° gennaio 1976, l'iscritto all'INADEL, che cessa dal servizio per qualsiasi causa, consegue il diritto all'indennità premio di servizio dopo almeno un anno completo di iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto medesimo ".

L'articolo 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 è sostituito dal seguente: " Nel caso di morte in attività di servizio di un dipendente iscritto all'INADEL, l'indennità premio di servizio, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite, agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle " » (7. 0. 1).

Perdonà:

« *All'articolo 8, dopo la parola ordinarie aggiungere le parole sia normali che privilegiate* » (8. 1).

Colucci ed altri:

« *All'articolo 8, al primo comma dopo le parole amministrazione ferroviaria inserire le parole e del fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto* » (8. 2).

Niccolai Cesarino ed altri:

« *All'articolo 8, al primo comma dopo le parole amministrazione ferroviaria aggiungere le seguenti:* e del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (8. 3).

Spinelli ed altri:

« *All'articolo 8, al primo comma, sostituire le parole da sono maggiorate fino alla fine del comma, con le parole:*

sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1976; dell'importo mensile di lire 18.000 per le pensioni dirette e di lire 9.000, per le pensioni di reversibilità, e maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1978 da

calcolarsi sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1975 » (8. 4).

« *All'articolo 8, sopprimere il terzo comma* » (8. 5).

Niccolai Cesarino ed altri:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1029, con effetto dal 1° giugno 1976, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegata alla presente legge.

L'indennità integrativa speciale sarà corrisposta a tutti i pensionati che beneficiano dei trattamenti stabiliti dalle tabelle A e B a decorrere dal 1° giugno 1976, qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego abbiano tanto nel settore privato quanto in quello pubblico.

Sulla base di tali tabelle è corrisposta a partire dall'anno 1977 la 13ª mensilità.

Le pensioni di cui al presente articolo, sono soggette alla perequazione automatica stabilita dai precedenti articoli 2 e 3 » (9. 1).

Spinelli ed altri:

« *All'articolo 9, ultimo comma, sopprimere la parola 3* » (9. 2).

Colucci ed altri:

« *All'articolo 11, dopo le parole 8 e 9, aggiungere le parole e del successivo articolo 25* » (11. 1).

Spinelli ed altri:

« *All'articolo 13, sopprimere il numero 6* » (13. 1).

All'articolo 15, sopprimere l'ultimo comma (15. 1).

All'articolo 16, sopprimere il penultimo capoverso della novella (16. 1).

Colucci ed altri:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Nessun'altro assegno o indennità, oltre quelli indicati nei precedenti articoli 15 e 16, può essere computato ai fini della determinazione della pensione, anche se precedenti disposizioni di legge ne prevedano espressamente la valutazione nella base pensionale.

Nei confronti del personale in servizio al 1° gennaio 1976, se più favorevole, le

amministrazioni provvderanno d'ufficio a liquidare la pensione secondo le norme preesistenti » (17. 1).

Perdonà:

All'articolo 18, sostituire le parole: articoli 55 e 56, con le parole: articolo 55 (18. 1).

Colucci ed altri:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

« Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonché degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua aggiungendo alla pensione precedentemente goduta un'aliquota dell'1,8 per cento ad anno, frazionabile in corrispondenza dell'effettivo periodo di richiamo secondo norme di cui al precedente articolo 16 » (19. 1).

Niccolai Cesarino ed altri:

All'articolo 19 sostituire le parole da: secondo le disposizioni, fino alla fine dell'articolo con le seguenti:

« aggiungendo alla pensione precedentemente goduta un'aliquota dell'1,8 per cento ad anno, frazionabile in corrispondenza dell'effettivo periodo di richiamo secondo le norme di cui al precedente articolo 16 » (19. 1).

Spinelli ed altri:

« *Sopprimere l'articolo 20* » (20. 1).

Perdonà:

« *All'articolo 21, dopo il numero 4), aggiungere i seguenti:*

5) del decimo dello stipendio e degli altri assegni pensionabili inerenti la quota pensionabile delle competenze accessorie;

6) dell'assegno personale pensionabile » (21. 1).

Spinelli ed altri:

« *All'articolo 22, sopprimere l'ultimo comma* » (22. 1).

Perdonà:

Sostituire l'articolo 23, con il seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 il trattamento di quiescenza del personale del-

l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è aumentato, secondo le aliquote di pensionabilità previste dall'articolo 222 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di una aliquota corrispondente a tanti trentasettesimi del decimo dello stipendio e degli altri assegni pensionabili corrispondenti alla quota pensionabile delle competenze accessorie, per quanti sono gli anni utili a pensione sottoposti alla ritenuta prevista dal punto 5) dell'articolo 21, trascurando gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo.

Il trattamento di cui al comma precedente è applicabile anche ai dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1976, i quali abbiano già chiesto, con le modalità ed entro i termini stabiliti dalle norme in vigore al 31 dicembre 1975, di essere assoggettati al pagamento della ritenuta indicata all'articolo 21 n. 5, per tutto o parte del periodo di servizio ferroviario di ruolo anteriormente prestato, e degli altri assegni pensionabili considerati come quota pensionabile delle competenze accessorie, nonché di quello ferroviario non di ruolo per il quale sia già intervenuto o sia stato già richiesto il riconoscimento ai fini di pensione » (23. 1).

Spinelli ed altri:

« Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

Nessun altro assegno e indennità, oltre quelli indicati nei precedenti articoli 15 e 16, può essere computato ai fini della determinazione della pensione, anche se precedenti disposizioni di legge ne prevedono espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Nei confronti del personale in servizio al 1° gennaio 1976, se più favorevole, le amministrazioni provvederanno d'ufficio a liquidare la pensione secondo le norme preesistenti » (24. 1).

Perdonà:

« Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

Nei confronti dei titolari al 31 dicembre 1975 di assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, aventi decorrenza non anteriore al 1° marzo 1968, i benefici di cui al presente articolo sono concessi previa maggiorazione,

dell'assegno vitalizio spettante, del seguente aumento:

del 60 per cento dell'ammontare complessivo del 30 per cento già concesso a titolo di integrazione temporanea mensile lorda dall'articolo 2 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e dal successivo raddoppio di tale integrazione disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.

Nei riguardi dei soggetti di cui al comma precedente la maggiorazione del 12 per cento prevista dal summenzionato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1081, rimane attribuita sull'assegno vitalizio, con le modalità di cui allo stesso articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 1970 » (24. 0. 1).

Terraroli ed altri:

« All'articolo 25 al primo comma sopprimere le parole:

” e per l'ulteriore eccedenza ”

” e del 13 ”

” e del 10 ”

” e del 7 ”

” e del 3 ” » (25. 1).

« All'articolo 25, sopprimere l'ultimo alinea del primo comma » (25. 2).

Colucci ed altri:

All'articolo 25, sostituire l'ultimo alinea del primo comma con il seguente:

« al personale dipendente degli enti locali territoriali e delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che applicano l'accordo stipulato il 5 marzo 1974 tra ANCI, UPI ed ANPA e le organizzazioni sindacali, collocato a riposo nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1974, sono valutati, qualora non lo siano già stati, ai soli fini della liquidazione di pensione, i benefici economici che sarebbero derivati dalla applicazione del predetto accordo » (25. 3).

Terraroli ed altri:

All'articolo 25, dopo il primo comma inserire il seguente:

« A favore del personale dipendente dagli enti locali territoriali e dalle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza a cui non sia stato applicato l'accordo stipulato il 5 marzo 1974 tra ANCI, UPI, AMEA e le organizzazioni sindacali e che è stato

collocato a riposo nel periodo dal 1° marzo 1973 al 31 dicembre 1974, i benefici di detto accordo sono valutati, qualora non lo siano già stati sotto altra forma, ai soli fini della liquidazione della pensione » (25. 4).

Spinelli ed altri:

All'articolo 25 sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I provvedimenti di liquidazione e variazione delle pensioni dirette, ordinarie delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, sono adottati con atto amministrativo del diretto generale degli Istituti di previdenza da comunicarsi alla Corte dei conti per il controllo successivo » (25. 5).

Niccolai Cesarino ed altri:

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

« Con effetto dal 1° gennaio 1976 il servizio militare, comunque prestato, è valutabile secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del trattamento di quiescenza spettante a carico delle casse pensioni presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (25. 0. 1).

Perdonà:

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

« Il personale a rapporto di impiego e a rapporto di lavoro degli Istituti ed Enti di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, articolo 1 penultimo comma, e 26 novembre 1973, n. 817, che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi dell'ultimo comma dello articolo 1 predetto e l'aggregazione prevista dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è equiparato ai fini del trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie, al personale dipendente dagli enti ospedalieri.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, ultimo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 315. Gli oneri conseguenti sono a carico degli interessati » (26. 0. 1).

Terraroli ed altri:

« All'articolo 27, dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Il comma quarto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Non si applicano le disposizioni del comma precedente nel caso di matrimoni celebrati successivamente alla sentenza alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975 » (27. 1).

Rende:

« Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-bis.

L'articolo 1, lettera c), della legge n. 379 del 1955 è così modificata:

« c) dopo almeno 19 anni, 6 mesi, 1 giorno di servizio utile, per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b) ».

L'articolo 7, lettera a), della legge n. 379 del 1955 è così modificata:

« a) dopo almeno 19 anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per infermità non dipendente da causa di servizio; » (27. 0. 1).

Terraroli ed altri:

« Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

« Le pensioni e gli altri trattamenti che siano stati perduti o negati per effetto delle disposizioni previste:

a) dagli articoli 62, commi 1 e 2, e 63, comma 1 della legge 10 agosto 1950, n. 648; dagli articoli 50, commi 1, 3 e 6, e 51, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 313; dall'articolo 12, comma 2, della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

b) dagli articoli 65 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 55 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

c) dall'articolo 40, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'articolo 27 della legge 26 luglio 1965.

n. 965 e dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85;

d) dall'articolo 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,

e dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 22 giugno 1971 sono ripristinati integralmente a partire da tale data ». (28. O. 1).

Colucci ed altri:

« Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

ART. 33-bis.

Per i dipendenti civili e militari dello Stato, compresi quelli delle aziende autonome, il collocamento a riposo per il raggiungimento dei limiti di età e la liquidazione del relativo trattamento di quiescenza secondo le competenze previste dagli articoli 154 e 245 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono disposti con provvedimenti contestuali sottoposti, in quanto previsto, al controllo successivo della Corte dei conti » (33. O. 1).

Perdonà:

« Alla tabella A

Rettificare la cifra	396.200	con	396.500
»	497.700	»	498.000
»	326.500	»	498.000
»	373.300	»	373.500 »

(Tab. A. 1).

Alla tabella B

Rettificare la cifra	663.600	con	664.000
»	580.600	»	581.000
»	497.700	»	498.000
»	414.100	»	415.000
»	331.800	»	332.000
»	248.900	»	249.000
»	713.300	»	713.500
»	554.800	»	555.000
»	396.350	»	396.500
»	237.800	»	238.000 »

(Tab. B. 1).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 9,15. —
Presidenza del Presidente GUADALUPI. —
 Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Disegno di legge:

Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito (*Parere della I e della V Commissione*) (4189).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Lettieri sottolinea l'importanza del provvedimento, i cui criteri ispiratori tendono a conseguire l'obiettivo di un ordinamento di studi meglio rispondente alle esigenze dell'istituzione e alle aspettative e agli interessi dei singoli. L'attuale iter formativo soddisfa solo in parte tali esigenze, non conseguendo alla comune preparazione di base un uniforme perfezionamento negli anni successivi. Inoltre, il carattere di volontarietà che contraddistingue la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'attuale ciclo di studi della Scuola di guerra — che, alla luce delle finalità stesse del provvedimento, dovrebbe essere a suo avviso diversamente denominato, ad esempio come scuola di « Aggiornamento e di specializzazione militare » —, comporta che solo una parte degli ufficiali provenienti da uno stesso corso di accademia raggiunga il livello di formazione professionale adeguato alle presenti esigenze della organizzazione. Illustra quindi la struttura dell'articolato, che prevede corsi della scuola di guerra su due anni accademici non consecutivi, a fronte dei tre attuali, una frequenza del corso di stato maggiore da parte di tutti gli ufficiali dei ruoli normali dell'esercito e una frequenza del corso superiore di stato maggiore, a domanda e previo superamento di un concorso, da parte di un numero di ufficiali strettamente commisurato all'entità degli incarichi di particolare rilievo da ricoprire. Il risultato della riforma è la riduzione del verticismo fin qui imperante; va osservato inoltre che il disegno di legge estende la sua normativa all'arma dei carabinieri, con criteri a suo avviso chiari e pertinenti. Il corso superiore di stato maggiore risponde all'esigenza di preparare adeguatamente gli ufficiali a disimpegnare le funzioni direttive a carattere generale connesse con alcuni incarichi di particolare rilievo. Osserva inoltre che l'esigua entità di ufficiali annualmente licenziati dai corsi superiori di stato maggiore, per altro consona con le esigenze ordinativo-funzionali dell'esercito ristrutturato, consentirà di non pregiudicare lo sviluppo di carriera degli altri ufficiali.

Il quadro delineato, ancorché sintetico, consente a suo avviso di porre in eviden-

za il carattere altamente qualificante del provvedimento, che ben si colloca nel quadro della ristrutturazione dell'esercito e di cui, pertanto, auspica una rapida approvazione nel testo licenziato dal Senato, anche in considerazione della situazione di incertezza politica. A questo riguardo, pur condividendo in sostanza il contenuto degli emendamenti presentati dai deputati Boldrini e D'Alessio agli articoli 6 e 7 del provvedimento, ne suggerisce il ritiro e la sostituzione con un ordine del giorno che egli si riserva di presentare e su cui auspica la più ampia convergenza. Per gli stessi motivi di carattere generale, invita l'onorevole Birindelli a ritirare il proprio emendamento all'articolo 12, eventualmente trasfondendone l'istanza in un ordine del giorno.

Il Presidente, richiamata l'attenzione della Commissione sulla novità rappresentata dal « documento di lavoro » predisposto dai servizi della Camera, dà un giudizio altamente positivo circa la funzionalità e la utilità dell'iniziativa, e dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato D'Alessio, dopo essersi associato alla valutazione del Presidente, osserva che il provvedimento, anche per le modifiche introdotte dal Senato, si muove su una linea sostanzialmente positiva che tiene conto degli orientamenti espressi dal suo e da altri gruppi politici. La necessità di eliminare il carattere castale degli stati maggiori viene in questo testo sostanzialmente recepita, così da rimuovere storture dimostrate assai pericolose in passato. Contro questa impostazione verticistica i comunisti si sono tenacemente battuti nel Parlamento repubblicano, con proposte di legge dirette ad un ampliamento e ad una liberalizzazione dell'accesso ai corsi di stato maggiore. Il meccanismo proposto nel testo in esame non risponde ancora appieno a queste istanze, come risulta dall'articolo 12 del provvedimento, che fissa in numero preciso gli incarichi di particolare rilievo e che riconosce ad una Commissione, in cui il Governo non è rappresentato, il giudizio di idoneità: da qui l'emendamento comunista all'articolo 7. L'altro emendamento riguarda l'articolo 6, che introduce un doppio regime rispetto all'ammissibilità ai corsi ordinari e superiori di stato maggiore. Il gruppo comunista è per altro disponibile, in considerazione del particolare momento politico, a ritirare i propri emendamenti e a

sottoscrivere un ordine del giorno che ne recepisca le istanze e che sia accettato senza riserve dal Governo. Conclude annunciando l'astensione del suo gruppo sul provvedimento.

Il deputato Orlando ribadisce il voto favorevole del suo gruppo già espresso al Senato, con entusiasmo per altro assai tiepido per il permanere nel presente testo di distorsioni e sperequazioni. Rileva inoltre come si sia largamente venuto modificando il concetto di professionalità militare, con la sostituzione del criterio della competenza a quello anacronistico dell'attitudine al comando. Conclude condividendo i giudizi positivi espressi dal « documento di lavoro ».

Il deputato Bandiera voterà a favore del disegno di legge al quale per altro, in condizioni politiche più certe, avrebbe proposto taluni emendamenti. È favorevole alla apertura più larga al corso superiore di stato maggiore degli ufficiali risultati idonei al corso ordinario, e ritiene che la supervisione del Ministro della difesa alla graduatoria sia già insita nell'attuale formulazione dell'articolo 12. Esprime un giudizio positivo sul « documento di lavoro » sperimentale.

Il deputato Birindelli, pur riconoscendo che la situazione politica è tale da richiedere una sollecita approvazione del provvedimento, sottolinea l'importanza dell'articolo 12 del testo, e il suo collegamento con il disegno di legge n. 4133, che prevede l'abolizione del periodo di comando presso i reggimenti per i colonnelli. Alla luce di questo rapporto, è chiaro che la promozione dei colonnelli a generale di brigata diviene automatica. È grave, a suo avviso, che alla Commissione superiore di difesa venga sottratta questa valutazione. Concorda circa la utilità del « documento di lavoro ».

Il deputato Boldrini richiama l'attenzione sull'articolo 3 del disegno di legge, che estende ai carabinieri l'ammissione ai corsi di stato maggiore. Ritiene improrogabile, a questo punto, studiare un orientamento unitario per gli ufficiali di polizia, della finanza e dei carabinieri, e lamenta che ancora una volta questo problema sia stato eluso dal Governo.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Lettieri, replicando agli intervenuti, concorda con talune osservazioni del deputato D'Alessio e col giudizio positivo dallo stesso espresso sulle modifiche intro-

dotte dal Senato. Condivide inoltre talune considerazioni svolte dai deputati Bandiera, Orlando e Boldrini, il quale ha posto l'accento su una distonia esistente e meritevole di profonda attenzione.

Il sottosegretario Radi, ringraziato il relatore per la lucida ed esauriente esposizione e gli oratori intervenuti nel dibattito, fornisce alcune delucidazioni circa i rilievi avanzati da diversi settori politici, ricordando che la legislazione attribuisce al Ministro della difesa quei poteri la cui presunta assenza è alla base dell'emendamento comunista all'articolo 7. Si impegna a nome del Governo a tradurre i criteri contenuti negli emendamenti presentati dai deputati Boldrini e D'Alessio nel regolamento di attuazione della presente legge, purché i presentatori accettino il loro ritiro e la trasfusione del contenuto degli stessi in un ordine del giorno. Invita il deputato Birindelli a ritirare il proprio emendamento.

La Commissione approva quindi tutti gli articoli del disegno di legge nel testo del Senato, avendo il deputato D'Alessio ritirato gli emendamenti agli articoli 6 e 7 a seguito degli impegni assunti dal Governo, e il deputato Birindelli ritirato il proprio emendamento all'articolo 12 e annunciato il proprio voto contrario sull'articolo medesimo.

Il sottosegretario Radi accetta il seguente ordine del giorno, i cui presentatori non insistono per la votazione:

« La Commissione difesa,

impegna il Governo

ad inscrivere nel regolamento di attuazione della legge, i seguenti criteri:

a) tutti gli ufficiali che hanno conseguito l'idoneità nel corso di stato maggiore, hanno titolo di partecipare al concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore;

b) la graduatoria che si formula in base ai commi precedenti (articolo 7) e quella relativa al giudizio di idoneità di cui al successivo articolo 12 è sottoposta alla approvazione del Ministro della difesa, che può escludere dei candidati per gravi motivi e nell'interesse dell'amministrazione.

All'ufficiale escluso è data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

(0/4189/1/7) « LETTIERI, DE MEO, ORLANDO, D'ALESSIO, BANDIERA ».

Accetta quindi come raccomandazione il seguente ordine del giorno, i cui firmatari non insistono per la votazione:

« La Commissione difesa

invita il Governo

a studiare la possibilità di istituire per le forze di polizia e carabinieri una scuola superiore che sia specifica alle funzioni e ai compiti che spettano ai corpi di polizia.

(0/4189/2/7) « BOLDRINI, D'ALESSIO, ANGELINI, VENEGONI, CERRI, PELLIZZARI, TESI, BISIGNANI, MIGNANI ».

Il deputato Bandiera ritira il seguente ordine del giorno a seguito dell'accettazione dell'ordine del giorno Lettieri, di cui è cofirmatario:

« La Commissione difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4189,

rilevato che l'articolo 12 all'ultimo comma prevede che l'esito della valutazione è sottoposto alla approvazione del ministro della difesa,

invita il Governo

ad avvalersi, nell'approvare le valutazioni della Commissione, del diritto di sindacato, secondo le norme previste dalla legge di avanzamento n. 1137 del 12 novembre 1955.

(0/4189/3/7)

« BANDIERA ».

In fine di seduta, dopo che il Presidente ha annunciato che della materia oggetto dell'intervento e dell'ordine del giorno del deputato Boldrini si tratterà domani in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 4189 nel testo approvato dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 10,35. —
Presidenza del Presidente GUADALUPI. —
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Proposte di legge:

de Meo: Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, concernente le norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate (1816);

Birindelli: Modifiche alle norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate (*Parere della II e della VI Commissione*) (3144);

Gargano: Norme integrative concernenti il conferimento della medaglia mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare (*Parere della I e della V Commissione*) (3260);

Almirante ed altri: Modifiche alle norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate (*Parere della I e della V Commissione*) (3553).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore de Meo illustra alla Commissione talune modifiche al testo unificato, dirette a renderlo più aderente alle condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere reso in data 29 aprile 1975. Propone quindi di chiedere il trasferimento del provvedimento, di cui sottolinea l'alto valore umano e sociale, alla competenza legislativa della Commissione.

Il deputato D'Alessio, dopo aver espresso qualche perplessità sul merito del testo unificato, relativa alle agevolazioni ferroviarie connesse alla concessione della medaglia mauriziana, osserva come esso si muova nel solco di una legiferazione per vie particolaristiche cui il gruppo comunista è fermamente contrario.

Inoltre, prima di valutare l'opportunità della proposta del relatore, il suo gruppo desidera che il Governo si impegni e si pronunci su taluni problemi improcrastinabili, quali l'annunciato disegno di legge concernente il regolamento di disciplina, quali la rappresentanza nelle Forze armate, la proposta di inchiesta parlamentare sulle forniture militari (al Senato il Governo ha rifiutato il proprio assenso all'esame in sede legislativa da parte della Commissione difesa), la situazione dei sergenti dell'aeronautica.

Il Presidente, con il consenso del relatore, rinvia l'esame del provvedimento.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e alla tabella 1 annessa alla legge stessa (*Parere della I Commissione*) (4133).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Presidente, con l'assenso del relatore e dei gruppi presenti, rinvia l'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

Disegno di legge:

Aumento della quota annua di iscrizione alle sezioni di tiro a segno (*Parere della VI Commissione*) (3676).

(*Esame e costituzione di un Comitato ristretto*).

Il relatore Sobrero, richiamandosi alla relazione svolta in altra seduta, ripropone il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa.

Il deputato D'Alessio sottolinea come la legislazione esistente in materia di tiro a segno risalga al periodo fascista e contenga incredibili e anacronistiche disposizioni, di cui chiede l'abrogazione con una norma da inserire nel presente provvedimento. La approvazione del disegno di legge nei suoi termini attuali equivarrebbe, ad avviso del gruppo comunista, ad avallare una struttura inaccettabile ed estranea all'attuale ordinamento, e a chiudere gli occhi su una realtà che, in linea teorica, potrebbe assumere dimensioni e direzioni pericolose.

Il relatore Sobrero, rilevato che disposizioni successive alla legge cui ha fatto riferimento il deputato D'Alessio hanno modificato la composizione di certi organi, insiste sulla sua richiesta, proponendo l'approvazione di questo provvedimento e l'accettazione da parte del Governo di un ordine del giorno che lo impegni a rivedere organicamente la materia del tiro a segno.

Intervengono il deputato Vaghi, che propone l'accantonamento temporaneo del disegno di legge, e il sottosegretario Radi, che ritiene fondate le perplessità avanzate e dichiara il disinteresse del suo ministero a conservare la propria competenza in materia di tiro a segno e la disponibilità di attribuire la stessa al CONI, e si mostra favorevole all'abrogazione della richiamata legislazione fascista.

Il Presidente, sottolineate la larga convergenza sull'opportunità di una nuova legislazione sulla materia e la necessità di regolamentare l'uso delle armi in relazione non esclusiva all'istanza sportiva, propone la nomina di un Comitato ristretto che studi la possibilità di ristrutturare la materia muovendo dal disegno di legge in esame. Ricevuto l'assenso dei gruppi, si riserva di nominare i membri del Comitato stesso.

Proposte di legge:

Bandiera: Applicabilità agli ufficiali trattati o richiamati in servizio dell'articolo 5, com-

ma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (3868);

Ianniello: Applicabilità delle disposizioni della legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate in ausiliaria trattenuti o richiamati in servizio per lungo periodo di tempo (3938).

(*Parere della I e della V Commissione*).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Vaghi propone il trasferimento alla sede legislativa per consentire di riparare ad una autentica ingiustizia ai danni degli ufficiali più anziani.

Il deputato D'Alessio dichiara la recisa contrarietà del gruppo comunista alla prassi del richiamo in servizio del personale in quiescenza, fatti salvi i casi di accertata necessità. Chiede che il Governo si impegni a disciplinare in modo più rigoroso e comunque diverso la materia.

Dopo un intervento del deputato de Meo, che sottolinea come l'attuale dizione dell'articolo unico, lungi dal contenere una semplice sanatoria, rischi di aprire pericolosi spiragli a nuove ingiustizie, e propone che l'esame delle proposte di legge sia accantonato temporaneamente, il Presidente rinvia l'esame delle proposte di legge.

Proposte di legge:

de Meo: Parificazione dell'assegno di riveribilità per i congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare (1686);

Felici e Lobianco: Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare (886);

Bernardi: Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, e dalla legge 7 aprile 1968, n. 459, ai genitori ed ai figli dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria e disciplina delle erogazioni nel concorso di più beneficiari (994).

(*Parere della V e della VI Commissione*).

(*Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il Presidente informa che, avuto un incontro con una delegazione delle vedove di medaglie d'oro, consapevole dell'altissimo valore morale e sociale del testo unificato in esame, ha ritenuto opportuno che esso, reso aderente alle condizioni poste dal parere della Commissione bilancio, sia riproposto al giudizio della stessa.

Il relatore de Meo, concordando con il Presidente, ritiene che sia tempo di rimuo-

vere una odiosa discriminazione nell'ambito di un gruppo di benemeriti.

Illustra le modifiche che egli ritiene opportuno apportare al testo unificato per renderlo rispondente alle condizioni poste dalla Commissione bilancio, rilevando per altro come la copertura fosse già indicata nel testo stesso. Propone il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Boldrini, rendendosi interprete del disagio morale e dell'amarezza esistente in seno al gruppo delle medaglie d'oro, si associa alla proposta del relatore.

I deputati Vaghi e Bandiera, per i rispettivi gruppi, ed il sottosegretario Radi si associano alla richiesta che il Presidente, ottenuti gli altri assenti di rito, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* GUADALUPI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Proposte di legge:

Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis);

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274);

Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343);

Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391).

(*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del relatore Bandiera, su cui concordano i gruppi presenti, la Commissione delibera all'unanimità di esprimere il seguente parere:

In relazione alla necessità di adottare sollecitamente nuove misure rispondenti alle esigenze di una rapida ricostruzione dei centri distrutti dal terremoto, mediante adeguati stanziamenti e una revisione di norme e procedure, tali da eliminare gli ostacoli che hanno reso inoperanti i precedenti provvedimenti sulla stessa materia, con l'improduttivo impiego della quasi totalità degli stanziamenti deliberati dal Parlamento,

la Commissione difesa ritiene che sostanziano ai fini della ricostruzione, le ragioni che avevano consigliato di applicare in favore dei giovani dei comuni del Belice chiamati a compiere il servizio di leva, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953 - adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quella militare di leva - con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94 prorogato con l'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504; ed è pertanto favorevole all'articolo 19 del testo unificato della Commissione lavori pubblici per una ulteriore proroga triennale della predetta norma in favore dei giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976-77-78, così come ai corrispondenti articoli della proposta di legge all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

Proposta di legge:

Senatori Fanfani ed altri: *Concessione di una pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (Parere della V Commissione) (4435).*

(Discussione e approvazione).

Il relatore Bardotti illustra la proposta di legge. Dopo interventi favorevoli dei deputati Bemporad, Raicich e Bertè e del Sottosegretario per la pubblica istruzione, Smurra, la Commissione approva senza modifiche gli articoli della proposta di legge. Quest'ultima viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

Disegno di legge:

Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari *(Parere della I e della V Commissione) (3656).*

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea).

La Commissione riprende la discussione dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il Presidente Ballardini dà lettura del parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti inviati dalla Commissione nella precedente seduta.

Il relatore Bemporad, preso atto del parere contrario della V Commissione, propone che la Commissione prosegua la discussione. Il deputato Tessari non ritiene adeguate le motivazioni addotte dalla V Commissione, poiché esse si riallacciano al merito del provvedimento, e pertanto propone che la Commissione insista nei confronti della Commissione bilancio per la espressione di un nuovo parere. I deputati Tedeschi e Masullo si dichiarano favorevoli alla proposta del deputato Tessari. Il deputato Castiglione aderisce alla proposta del relatore. Il deputato Buzzi concorda anch'egli con il relatore, dati i ristretti tempi di lavoro, aggiungendo che i problemi che non si potranno risolvere in questa sede potranno costituire l'oggetto di una prossima iniziativa legislativa del gruppo democristiano.

La Commissione respinge a maggioranza la proposta del deputato Tessari e prosegue la discussione dell'articolo 1 che viene approvato con gli emendamenti già accolti nella seduta precedente e che non implicavano onere finanziario. Prima della votazione il deputato Tessari, a nome del gruppo comunista, aveva preannunciato il voto contrario sull'articolo 1 che nell'attuale testo risulta ingiustamente discriminatorio nei confronti di talune categorie.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 con alcuni emendamenti del relatore e dei deputati Castiglione e Tessari. L'articolo 3 viene approvato senza modifiche.

Prima della votazione finale il deputato Tessari presenta, a norma dell'articolo 92, quarto comma, del Regolamento, richiesta di rimessione all'Assemblea da parte di un decimo dei componenti l'Assemblea.

Il Presidente Ballardini prende atto della presentazione di tale richiesta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro per la ricerca scientifica, Pedini.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del Ministero della ricerca *(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della XII Commissione) (3983);*

Biasini ed altri: Coordinamento della ricerca scientifica ed istituzione del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della II, della III, della V e della XII Commissione*) (3915);

Bianco ed altri: Organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica applicata ai problemi dello sviluppo (*Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione*) (3215);

Berlinguer Giovanni ed altri: Coordinamento e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della V, della VI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*) (2885);

Pisicchio ed altri: Norme per la ricerca scientifica nelle università (2832);

Badini Confalonieri ed altri: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*Parere della I, della III, della V e della XII Commissione*) (2906);

Mariotti ed altri: Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e del Consiglio nazionale universitario (*Parere della I, della III, della V e della XII Commissione*) (3664).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del testo unico redatto dal Comitato ristretto approvando un articolo 7-*bis* presentato dal Governo e relativo alla determinazione del numero e delle sedi delle rappresentanze diplomatiche alle quali deve essere assegnato un esperto.

Il Presidente Ballardini rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Proposte di legge:

Senatori Moneti ed altri: Norme interpretative ed integrative delle leggi nn. 226 e 257 del 1963, n. 603 del 1966 e n. 468 del 1968, relative al personale direttivo e insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, media, secondaria di secondo grado e artistica (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2237);

Dall'Armellina e Fusaro: Decorrenza giuridica della nomina in ruolo per l'ammissione ai concorsi a preside (1602).

(*Parere della I Commissione*).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il Presidente Ballardini ricorda che nella precedente seduta il relatore Bardotti aveva proposto il trasferimento in sede legislativa dei due provvedimenti all'ordine del giorno. Il deputato Tedeschi aderisce a tale proposta.

La Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 2237 e 1602. Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Disegno di legge:

Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, relativo al personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (*Parere della I e della V Commissione*) (4266).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Lindner propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento all'ordine del giorno. Il deputato Tedeschi aderisce a tale proposta.

La Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4266. Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Disegno e proposta di legge:

Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola materna e della scuola elementare e del personale educativo (*Parere della I e della V Commissione*) (4217);

Bardotti ed altri: Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola materna, della scuola elementare e del personale educativo (*Parere della I e della V Commissione*) (3844).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Giordano ribadisce la richiesta di trasferimento in sede legislativa già fatta in una precedente seduta. Il deputato Tedeschi aderisce a tale proposta.

La Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4217 e della proposta di legge n. 3844. Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 17,30. — Presidenza del Presidente BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali, Spigaroli.

Proposta di legge:

Meucci ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma (*Parere della II e della V Commissione*) (2009).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Lindner la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2009.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti nella seduta.

Proposta di legge:

Meucci: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo denominato «Triennale di Milano per l'architettura moderna, le arti decorative e industriali moderne» (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (3183).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Bertè la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3183.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti nella seduta.

Proposte di legge:

Mariotti e Giolitti: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo «Biennale di Venezia» (*Parere della I e della V Commissione*) (3913);

Picchioni e Zanini: Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente nuovo ordinamento dell'Ente autonomo biennale di Venezia (*Parere della I e della V Commissione*) (4160);

Mariani ed altri: Aumento del contributo dello Stato all'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» (*Parere della II e della V Commissione*) (4050);

Pellicani ed altri: Modificazioni alla legge 26 luglio 1973, n. 438: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo Biennale di Venezia (*Parere della II e della V Commissione*) (4338).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Castiglione la Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Ballardini si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti nella seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente GIGLIA, *indi del Vicepresidente CALVETTI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Nucci.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*) (4442);

Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (*Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione*) (3724-bis).

Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione*) (4274);

Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della XII e della XIII Commissione*) (4343);

Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione*) (4391).

(Seguito della discussione e rinviato)

Il relatore Botta riferisce sui lavori svolti dal comitato ristretto ed illustra il testo unificato predisposto dal comitato stesso.

La Commissione delibera quindi di trasmettere il testo unificato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere di competenza.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*) (3952-bis);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (*Parere della V e della XI Commissione*) (442);

Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*) (1878);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (*Parere della IV e della V Commissione*) (1945);

La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XIII Commissione*) (1946);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*) (1994);

Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e

gennaio 1973 (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*) (2738);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*) (3071);

Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*) (3344);

de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*) (3478);

Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (*Parere della V Commissione*) (3657);

Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*) (3831);

Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (*Parere della V e della VI Commissione*) (4314).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente ritiene di dover sospendere la seduta per consentire ai commissari un approfondimento dei problemi conseguenti al parere espresso dalla V Commissione sugli emendamenti ad essa trasmessi.

(*La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12,35*).

Il relatore Botta riferisce sul parere espresso dalla V Commissione ed illustra alcuni emendamenti predisposti in conseguenza del parere suddetto.

Dopo l'intervento del deputato Tani, che si dichiara contrario ad un articolo aggiun-

tivo diretto a stabilire la fiscalizzazione degli oneri sociali solo per le aziende pescherecce, e del Sottosegretario Nucci, il quale dichiara che il Governo si riserva di esprimere il suo parere sul complesso degli emendamenti predisposti, la Commissione delibera di trasmettere alla Commissione Bilancio i nuovi emendamenti presentati dal relatore, affinché la Commissione stessa esprima su di essi il proprio parere.

Il Presidente rinvia pertanto ad altra seduta il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 16,50. —
Presidenza del Vicepresidente CALVETTI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nucci.

Proposte di legge:

Giorno ed altri: Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque (*Parere della I, della IV, della V, della XII e della XIV Commissione*) (594);

Merli ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della X, della XII e della XIV Commissione*) (3139);

Messeni Nemagna: Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie (*Parere della IV e della XII Commissione*) (3236).

(*Seguito della discussione e approvazione della proposta di legge n. 3139 con assorbimento delle proposte di legge nn. 594 e 3236.*)

Il relatore Beccaria illustra brevemente il nuovo testo, elaborato dall'apposito comitato, del progetto Merli ed altri n. 3193, per il quale si è tenuto conto dei suggerimenti provenienti da tutte le parti politiche, dalle altre Commissioni della Camera chiamate ad esprimere il parere ed anche di certe direttive emanate dalla Comunità europea. Il nuovo testo si presenta pertanto come il frutto della volontà univoca della Commissione, anche se esso deve considerarsi aperto a nuovi apporti che non ne alterino però la struttura fondamentale. Il provvedimento che si sta per varare è molto atteso nel paese e costituisce il primo serio sforzo per elaborare una normativa organica che

faccia fronte ai gravi problemi dell'inquinamento idrico.

La Commissione sceglie quindi come testo base quello elaborato dal comitato e ne approva i 27 articoli, dei quali tre modificati con emendamenti presentati congiuntamente dai deputati Merli, Faenzi e Ciuffini, mentre un emendamento approvato è stato presentato dal Governo. La Commissione approva anche le tre tabelle annesse alla proposta di legge.

Si passa all'ordine del giorno presentato dai deputati Faenzi, Busetto, Ciuffini, Ciai Trivelli Anna Maria, Sbriziolo De Felice Eirene, Bortot, Piccone, Conte, Carrà, Todros che è del seguente tenore:

« La IX Commissione lavori pubblici,

rilevando l'assenza di priorità e di selettività nella spesa pubblica, la frammentazione di taluni interventi ed il disimpegno del Governo su altri, quali ad esempio il risanamento delle acque, che rivestono rilevante interesse sociale;

considerato che la proposta di legge n. 3139, elaborata con il concorso di tutti i partiti dell'arco costituzionale, viene varata dal Parlamento senza alcun finanziamento e riduce il suo valore alla determinazione di norme di disciplina legislativa;

invita il Governo

a concordare con le regioni un opportuno adeguamento degli stanziamenti, da destinare al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281, per consentire alle regioni stesse, alle province e ai comuni di soddisfare gli oneri di spesa derivanti dall'approvazione della proposta di legge n. 3139 ». (0/3139/1/9)

Il Sottosegretario Nucci non accoglie l'ordine del giorno, mentre il deputato Merli fa rilevare che, nella elaborazione del provvedimento, si è tenuto conto dell'attuale crisi economica e pur tuttavia si è riusciti a delineare una legge-quadro sufficientemente elastica che va incontro agli interessi delle regioni, le quali, tra l'altro, potranno attingere ad alcuni speciali fondi comunitari.

Su richiesta del deputato Todros, l'ordine del giorno viene posto in votazione per parti separate. La prima parte è approvata a maggioranza, le altre due all'unanimità.

Per dichiarazione di voto, il deputato Busetto dà atto al deputato Merli e a tutti i componenti dello speciale comitato del pregevole lavoro svolto per giungere ad

una normativa organica su una materia importante e delicata. Al traguardo si è arrivati dopo indagini, contatti, sforzi in comune per ricercare soluzioni idonee a favorire gli interessi delle regioni e degli enti locali con una legge-quadro che costituisce in Italia il primo esempio di un corpo legislativo organico in materia. Ringrazia il deputato Merli per il riconoscimento dato all'importante e significativo apporto del gruppo comunista. Il provvedimento che si sta per varare costituisce, da un lato, un esempio di un corretto modo di operare del Parlamento, ma dall'altro sottolinea il vuoto politico dell'attuale Governo, contro il quale la nuova legge è stata portata avanti. Il Governo ha infatti tentato fino all'ultimo di impedire che si giungesse in porto e pertanto se, a causa di un'eventuale interruzione della legislatura, il Senato non farà in tempo a dare anche la sua approvazione al provvedimento, tutti sapranno che la responsabilità ricade sul Governo. Particolarmente deludente è stato l'atteggiamento dell'esecutivo sul problema dei finanziamenti; il gruppo comunista non può coprire queste responsabilità e la fuga governativa di fronte a precisi doveri ed è per questo che si asterrà nella votazione finale, auspicando che il Senato possa colmare la lacuna finanziaria.

Il deputato Ascari Raccagni annuncia il voto favorevole del gruppo repubblicano, rilevando che il provvedimento è intrinsecamente buono, anche se rimane aperto il problema finanziario che auspica possa essere risolto con una contrattazione tra le regioni e il Governo.

Il deputato Lapenta annuncia il voto favorevole del gruppo democristiano.

La Commissione approva, quindi, il provvedimento con votazione finale a scrutinio segreto e autorizza la Presidenza al coordinamento formale. Le proposte di legge nn. 594 e 3236 risultano assorbite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente FORTUNA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Degan.

Proposta di legge:

Reggiani: Proroga dei termini di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376, concernente norme a favore degli aeroporti civili di Palermo Punta Raisi e Venezia Maco Polo (*Parere della IX Commissione*) (4025).

(*Discussione e approvazione*).

Il deputato Ferdinando Russo riferisce ampiamente sul provvedimento rifacendosi alla relazione già svolta nella sede referente e raccomandandone l'approvazione.

Dopo interventi dei deputati Federici, Fioriello e Giovanni Lombardi e brevi repliche del relatore e del sottosegretario Degan, la Commissione approva l'articolo unico della proposta di legge con un emendamento dei deputati Federici, Fioriello, Pani, Ciacci e Carri, modificato da un subemendamento del relatore accettato dai presentatori, e il provvedimento nel suo complesso a scrutinio segreto finale.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato Pani, a nome del gruppo comunista, dopo aver ricordato che la sua parte politica, in sede di esame referente — ormai conclusosi — dei progetti di legge concernenti i pesi e le dimensioni degli autoveicoli industriali, ha sostenuto l'esigenza di investire l'Assemblea di questa tematica per dare ad essi il giusto rilievo, propone — in considerazione della particolare situazione politica e del fatto che l'Assemblea stessa sarà probabilmente investita nei prossimi giorni dell'esame di un elevato numero di provvedimenti urgentissimi — che si accerti l'esistenza dei presupposti regolamentari per una assegnazione in sede legislativa alla Commissione stessa dei suddetti provvedimenti (cui il gruppo comunista non ha mai manifestato una sostanziale opposizione) allo scopo di consentirne l'approvazione in tale sede alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie pasquali.

Il Presidente Fortuna sospende brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,56.*)

Su proposta del Presidente Fortuna, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al medesimo di formulare alla Presidenza della Camera la richiesta che i progetti di legge nn. 660, 2474, 2742 e 2833, già ap-

provati dalla Commissione stessa in sede referente in un testo unificato nella seduta del 1° aprile 1976, le siano assegnati nuovamente in sede legislativa.

La Commissione delibera infine, ove tale richiesta fosse nel frattempo accolta dall'Assemblea, di iscrivere tali provvedimenti all'ordine del giorno di mercoledì 21 aprile, alle ore 10,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 11. — *Presidenza del Presidente FORTUNA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Degan.

Proposta di legge:

Sangalli ed altri: Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile (Parere della VI Commissione) (2112).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Il relatore Marzotto Caotorta, dopo aver espresso il proprio rammarico per il fatto che il gruppo del MSI-destra nazionale non ha ritenuto di aderire alla richiesta di trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, a suo tempo deliberata dalla maggioranza della Commissione, raccomanda che quest'ultima licenzi il provvedimento per l'Assemblea senza ulteriori indugi.

Il Presidente Fortuna avverte che il sottosegretario Degan gli ha fatto pervenire un nuovo testo del provvedimento elaborato dagli uffici del ministero, identico a quello del Comitato ristretto salvo alcune marginali modificazioni. Su proposta dello stesso Presidente, la Commissione delibera, quindi, di adottare come testo base quello presentato dal Governo.

La Commissione passa successivamente all'articolo 1 del nuovo testo, che è approvato senza emendamenti.

L'articolo 2 è poi approvato con un emendamento del relatore al primo comma, n. 2 (previe dichiarazioni di voto contrario del deputato Masciadri e di astensione del deputato Fioriello, a nome del gruppo comunista), dopo che sono stati respinti un emendamento dei deputati Masciadri e Guerrini allo stesso n. 2 e altro

emendamento aggiuntivo dei medesimi proponenti e previo accoglimento di un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, presentato, in un identico testo, dai deputati Fioriello, Pani, Carri, Foscarini, Ciacci, Baldassari e Guglielmino e dal relatore Marzotto Caotorta (dopo dichiarazione di voto contrario del deputato Masciadri).

L'articolo 3 è successivamente approvato senza emendamenti, mentre all'articolo 4 il deputato Fioriello svolge alcuni emendamenti del gruppo comunista, intesi a modificare il termine del 31 dicembre 1977, anticipandolo di un anno, e a sopprimere il secondo e il terzo comma.

Il deputato Masciadri manifesta la profonda preoccupazione del gruppo socialista per l'adozione di misure che finirebbero per gravare eccessivamente sui vettori, dichiarandosi decisamente contrario al raddoppio delle tariffe e all'abolizione della franchigia sugli aeroporti statali, che si rivelerebbero esiziali per i già oberati bilanci delle compagnie.

L'articolo 4 è, quindi, approvato con un emendamento dei deputati Fioriello, Pani, Carri, Foscarini, Ciacci, Baldassari e Guglielmino al primo comma - contrari relatore e Governo - inteso ad anticipare al 31 dicembre 1976 il termine ivi previsto; nonché con un emendamento di coordinamento dello stesso relatore al secondo comma, previa rielezione di due emendamenti dei predetti deputati del gruppo comunista, intesi, rispettivamente, a sopprimere il secondo e il terzo comma e altresì previa dichiarazione di voto contrario dei deputati Masciadri e Fioriello.

L'articolo 5 è quindi approvato senza emendamenti, mentre l'articolo 6 è approvato con due identici emendamenti del relatore.

L'articolo 7 è poi approvato senza emendamenti nel nuovo testo del Governo, mentre l'articolo 8 - dopo brevi interventi del relatore e del sottosegretario Degan - è approvato previa dichiarazione di voto contrario del deputato Masciadri e dopo che è stato respinto un emendamento interamente soppressivo presentato dal medesimo e approvato invece un emendamento dei deputati Pani e Fioriello.

L'articolo 9 è quindi, approvato dopo che è stato respinto un emendamento interamente soppressivo presentato dal deputato Masciadri, previe dichiarazioni di voto contrario del medesimo e di astensione del

deputato Fioriello, a nome del gruppo comunista.

L'articolo 10, ultimo del nuovo testo, è infine approvato senza emendamenti.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea — previa dichiarazione di voto contrario del deputato Masciadri — deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 12. — *Presidenza del Presidente FORTUNA.* — Intervengono i sottosegretari di Stato: per i trasporti, Degan e per la marina mercantile, Lucchesi.

Il sottosegretario Degan, rispondendo all'interrogazione n. 5-01142 dei deputati Bartolini ed altri circa l'assunzione in proprio, da parte del Ministero dei trasporti, della gestione dei servizi di meccanizzazione dei settori conducenti veicoli e del trasporto merci, fornisce dettagliate notizie circa i motivi che hanno indotto il dicastero a dar luogo all'apposito appalto-concorso, assicurando che, comunque, la gestione diretta dei servizi stessi costituisce pur sempre l'obiettivo finale dell'amministrazione, anche se, allo stato, è impossibile attuare una soluzione unificata.

Il deputato Bartolini si dichiara sostanzialmente insoddisfatto della risposta, negando che tale soluzione sia, allo stato, inattuabile.

Il sottosegretario Degan, rispondendo all'interrogazione n. 5-01156 dei deputati Pani ed altri, circa l'agibilità dell'aeroporto Alghero-Fertilia, fornisce dettagliate notizie circa lo stato degli impianti per l'illuminazione notturna.

Il deputato Pani si dichiara soddisfatto.

Il Presidente avverte che, per accordo intervenuto tra presentatori e Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-00811 dei deputati Di Gioia ed altri è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ALLE 10,30. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Cristofori.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL (*Parere della V e della VI Commissione*) (4288).

(*Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il Presidente Mammi riferisce che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza di ieri il gruppo comunista ha mantenuto la sua contrarietà alla richiesta di sede legislativa.

Il deputato Maschiella ribadisce che il motivo fondamentale di questa contrarietà attiene alle esigenze che il Parlamento sia quanto meno investito della discussione sul piano energetico nazionale.

Il deputato Alesi ricorda la gravità della situazione finanziaria dell'ENEL per riproporre l'esigenza della richiesta di sede legislativa.

Anche il relatore Aliverti e il Sottosegretario Cristofori si diffondono ad illustrare il grave *deficit* finanziario dell'ente elettrico e la sua esposizione debitoria per ribadire l'urgenza assoluta dell'approvazione del provvedimento in esame.

Il deputato Servadei, dopo aver affermato di comprendere pienamente le motivazioni della posizione del gruppo comunista, raccomanda alla Commissione di fare del tutto per cercare di conciliare tale posizione con l'urgenza inderogabile di venire incontro alle gravi esigenze finanziarie dell'ENEL.

Il Presidente Mammi ricorda che il Ministro Donat-Cattin ha egli stesso sollecitato il dibattito sul piano energetico con una lettera al Presidente della Camera e ai Presidenti dei gruppi parlamentari. La Conferenza dei capigruppo, convocata per il pomeriggio, potrebbe oggi stesso decidere sulla data di tale dibattito.

Il deputato Milani, riallacciandosi all'intervento del Presidente, afferma che nell'eventualità che la Conferenza dei capi gruppo decida per mercoledì 21 il dibattito in Aula sul piano energetico, la sua parte

si dice d'accordo sulla richiesta di sede legislativa in modo che il provvedimento possa essere discusso e approvato in Commissione giovedì 22. Se la discussione sul piano energetico non fosse possibile effettuarla in Aula mercoledì prossimo, propone che essa avvenga, sempre nella giornata di mercoledì, in Commissione in seduta pubblica. Ribadisce che, ad avviso della sua parte politica, l'approvazione del disegno di legge in esame deve intervenire dopo la discussione parlamentare sul piano energetico.

Dopo che il Presidente Mammi ha preso atto della dichiarazione del deputato Milani, la Commissione delibera all'unanimità, con il consenso del rappresentante del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera che il disegno di legge in esame le sia assegnato in sede legislativa.

Proposte di legge:

Senatori Minnoci ed altri: **Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese (Parere della IV, della V e della VI Commissione) (4412);**

de' Cocci ed altri: **Organismi associativi fra piccole e medie imprese (Parere della V e della VI Commissione) (3279).**

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Erminero, dopo aver evocato il lungo e complesso iter che il provvedimento n. 4412 ha percorso al Senato, afferma che esso risponde agli auspici tante volte formulati dalla Commissione industria in ordine all'esigenza di organismi associativi tra piccole e medie imprese commerciali e industriali, per quanto riguarda sia la loro attività interna che la loro capacità esportativa. Dopo aver illustrato analiticamente lo articolo, rileva gli elementi innovativi contenuti nel criterio di definizione della piccola e media impresa adottato dal provvedimento e sottolinea la portata meramente pratica che nel contesto della proposta di legge assume la distinzione tra i consorzi di imprese che operano all'interno e i consorzi formati per l'esportazione. Conclude proponendo la richiesta di sede legislativa.

Il deputato Servadei, dettosi d'accordo sulla richiesta di sede legislativa, afferma che il provvedimento n. 4412 risponde a due fondamentali criteri di efficienza e modernità: la dimensione necessaria alla competitività e l'autonomia e la rapidità decisionale dell'azienda. Il problema della definizione della piccola e media impresa non

può però considerarsi esaurito, a suo avviso, con la soluzione datane dal provvedimento: esso dovrà essere presto affrontato dalla Commissione sulla base della proposta di legge Erminero.

Il deputato Brini, rilevato che ancora una volta la Commissione è chiamata a discutere importanti problemi sotto l'urgenza di scadenze improrogabili, raccomanda che la Commissione esamini il provvedimento senza fretta ingiustificata. Espresso il suo accordo per la richiesta di sede legislativa, rileva a proposito dell'articolo 3 della proposta di legge n. 4412, l'esigenza di pervenire al più presto ad una definizione generale e certa della piccola e media impresa. Nel merito del provvedimento, ritiene necessario escludere taluni settori dalla sua applicazione nonché rivedere la composizione del comitato interministeriale di cui all'articolo 8 e la distinzione prevista sia sul piano dello stanziamento che su quello decisionale tra i consorzi che operano all'interno e quelli creati per l'esportazione. Raccomanda al relatore di considerare l'opportunità di introdurre tali modifiche attraverso appositi emendamenti o, ove manchi il tempo materiale per un ritorno del provvedimento al Senato, di fissare alcuni punti interpretativi attraverso appositi ordini del giorno. Esprime infine il suo assenso per la richiesta in sede legislativa.

Anche il deputato Alesi è d'accordo nel richiedere la sede legislativa, stante l'urgenza dell'approvazione dei provvedimenti.

Il deputato Niccoli formula talune osservazioni critiche sul meccanismo del pagamento in conto interessi e sottolinea la fondatezza d'una relativa distinzione tra i consorzi per l'esportazione e quelli per l'attività interna. Rileva anche l'opportunità che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulla gestione dei provvedimenti.

Il deputato Matteini prospetta l'opportunità che il provvedimento preveda una quota di finanziamento riservata alle aziende artigiane.

Il deputato Aliverti esprime talune perplessità relativamente alla struttura generale del provvedimento n. 4412, che giudica macchinosa. A suo avviso, poi, esso non innova abbastanza in materia di incentivi rischiando di perpetuare inconvenienti più volte criticati dalla Commissione; ignora inoltre l'impresa cooperativa che dovrebbe costituire il prototipo del consorzio tra piccole imprese. È d'accordo sulla richiesta di

sede legislativa, ma raccomanda che il relatore si faccia carico di esperire tutte le possibilità d'una eventuale modificazione del testo.

Il relatore Erminero, dopo aver risposto alle questioni sollevate dagli intervenuti, si dice d'accordo con i deputati Brini e Aliverti sull'opportunità di accertare le possibilità materiali di eventuali modificazioni.

Il Sottosegretario Cristofori ricorda soprattutto le difficoltà che hanno reso lungo e complesso l'iter del provvedimento al Senato per sottolineare come l'unanime accordo con cui infine esso è stato approvato abbia comportato qualche squilibrio nella formulazione del testo. Si dice d'accordo sull'opportunità di impegnare il Governo nell'applicazione del provvedimento con appositi ordini del giorno, ove non si abbia il tempo di modificarlo per renderlo più chiaro e coerente. Esprime quindi il suo assenso sulla richiesta di sede legislativa.

La Commissione delibera quindi ad unanimità di richiedere al Presidente della Camera che la proposta di legge le sia riassegnata in sede legislativa.

Disegni di legge:

Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misure e di metodi di controllo metrologico (Parere della III, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione) (3945);

Ristrutturazione dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici (4170).

(Esame e rinvio).

Il deputato Aiardi, in sostituzione del relatore Erminero, prospetta alla Commissione l'opportunità di chiedere la sede legislativa per i due provvedimenti in esame, stante l'urgenza dell'adeguamento della legislazione italiana alle direttive della CEE.

Anche il Presidente Mammi sottolinea l'urgenza di tale adeguamento.

Il deputato Brini, espresse talune perplessità sullo sconvolgimento che l'adeguamento in questione è destinato ad apportare in talune categorie artigiane, chiede che la Commissione deliberi sulla proposta del relatore in una successiva seduta.

La Commissione si dichiara d'accordo con la richiesta del deputato Brini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976, ORE 12,20. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Cristofori.

Proposte di legge:

Tani ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (Parere alla IX Commissione) (4343);

Almirante ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (Parere alla IX Commissione) (4391).

Il Presidente Mammi riferisce dettagliatamente sul testo unificato delle varie proposte di legge relative ai provvedimenti per la ricostruzione del Belice, predisposto dalla Commissione di merito soffermandosi in particolare sull'articolo 17 che pone a carico dello Stato la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.

Il deputato Mancuso rievoca i giorni terribili del terremoto del Belice e l'amara delusione di quelle popolazioni di fronte agli effetti delle misure adottate. Occorre non ripetere gli errori passati se non si vuole che la ira legittima attuale si trasformi in sfiducia nelle istituzioni democratiche.

Il deputato Alesi ricorda la proposta della sua parte politica per una commissione d'indagine sui fatti del Belice, prospetta la possibilità di stabilire il *plafond* nell'erogazione gratuita di energia elettrica ai baraccati.

Il deputato Aiardi illustra la posizione del suo gruppo per un parere favorevole sul testo unificato.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole alla Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 15 aprile, ore 10.

Comunicazioni del Ministro del tesoro sulla situazione monetaria e su quella dei prestiti esteri.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 15 aprile, ore 10,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 15 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe del tratto urbano compreso tra il sostegno e la curva Mariani del rione Porta a mare, facente parte del canale navigabile « Pisa-Livorno » (4402) — Relatore: Matta.

Discussione del disegno di legge:

Cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe di numero 6 risolte

del Po di Volano, nonché di un tratto del Canale Marozzo, dell'estesa di km. 10+200 (4403) — Relatore: Matta.

Discussione del disegno di legge:

Norme di aggiornamento degli importi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (Approvato dal Senato) (4358) — (Parere della VI Commissione) — Relatore: Lapenta.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (4442) — (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione);

MATTA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724-bis) — (Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione);

LAURICELLA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (4274) — (Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione);

TANI ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (4343) — (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della XII e della XIII Commissione);

ALMIRANTE ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4391) — (Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione);

— Relatore: Botta.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis) — (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*);

BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione*);

LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994) — (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati

dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738) — (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*);

IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071) — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344) — (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*);

DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478) — (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*);

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657) — (*Parere della V Commissione*);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) — (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

MALAGODI e QUILLERI: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Botta.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIV (Igiene e sanità)

Mercoledì 21 aprile, ore 10,30.

COMITATO DEI NOVE.

Esame in Assemblea delle proposte di legge nn. 1655, 3435, 3474, 3651, 3654 e 3661 concernenti l'aborto.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 21 aprile, ore 9,30.**Comitato pareri.**

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Provvedimenti per l'incremento delle produzioni di monete metalliche (4249) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza (4305) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori FERMARIELLO ed altri: Principi generali per la protezione della fauna e la disciplina della caccia (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4234);

CARADONNA ed altri: Legge-quadro per la istituzione di riserve di caccia (2256);

VAGHI ed altri: Norme generali sullo esercizio della caccia (1634).

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Olivi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 21 aprile, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 2850, concernente norme sugli istituti di investigazione privata.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 21 aprile, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 4234-3436-2256-1634 concernenti la « disciplina della caccia ».

Mercoledì 21 aprile, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti nn. 4198 e 2727, concernenti la « sperimentazione agraria ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 21 aprile, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 2642, 4004, 4146 e 4280, concernenti miglioramenti previdenziali e assistenziali alle ostetriche.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 22 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Partecipazione italiana alle manifestazioni culturali indette nel 1976 per il secondo

centenario della indipendenza degli Stati Uniti d'America (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4375) — (*Parere della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Contributo annuo a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1975-77 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4376) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Proroga del contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati palestinesi (UNRWA) per il triennio 1976-78 (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (4377) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974 (*Approvato dal Senato*) (4084) — (*Parere della VII Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'Accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960 (4246) — (*Parere della XIII Commissione*) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (4277) — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*) — Relatore: Salvi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Giovedì 22 aprile, ore 10.

1) Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2) Esame delle proposte del Gruppo di lavoro Pubblicità e criteri di spesa in ordine al problema della SIPRA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

Mercoledì 28 aprile, ore 17.

Audizione rappresentanti sindacali.

RELAZIONI PRESENTATE

X Commissione permanente (Trasporti):

SANGALLI ed altri: Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 24, concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile (2112) — Relatore: Marzotto Caotorta.

XI Commissione permanente (Agricoltura):

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo (3895);

Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 26 (3510);

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978);

ZURLO ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868);

TANTALO: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (36);

BONIFAZI ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (1487);

ZURLO ed altri: legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (1529);

FERRI MARIO ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionale (*Urgenza*) (2167);

CRISTOFORI ed altri: Trasferimenti di terreni dagli enti locali di riforma — enti di

sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiari di aree di proprietà degli enti di sviluppo (63);

ZURLO e GALLONI: Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico (332);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico (30);

TANTALO: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (35);

PICCINELLI e VILLA: Disposizioni concernenti i dipendenti dell'Associazione interprovinciale organismi cooperativi (AIOC) (237);

ZURLO ed altri: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo (3065);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina (3433);

— Relatore: Strazzi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.